Cassazione civile sez. I - 04/06/2025, n. 15009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. SCODITTI Enrico - Presidente
Dott. ABETE Luigi - Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere
Dott. D'ORAZIO Luigi - Consigliere Rel.
Dott. ROLFI Federico V.A. - Consigliere
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 24861/2023 r.g.

proposto da:

Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato, dall'Avv. Adriano Licenziati, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliata in Roma, via Amerigo Vespucci, n. 34, presso il suo studio.
- ricorrente -

CONTRO

Comunità Educativa Lazzaro di D.M., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. Nicola Vernillo, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3420/2023, depositata il 17/7/2023
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/5/2025 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio.

RILEVATO CHE:

1. Il sindaco del Comune di Torre del Greco, con provvedimento del 24/2/2011, emesso ai sensi dell'art. 403 c.c., confermato dal Tribunale dei minorenni 11/7/2011, collocava la minore D.A. presso la struttura La (Omissis), in quanto i genitori erano residenti nel Comune di Torre del Greco fino a luglio 2012.

2. Successivamente il Tribunale dei minorenni di Napoli con provvedimento n. 82 del 8/4/2013, confermato il 2015, disponeva il collocamento provvisorio della minore presso i coniugi D.-V..

3. Il Tribunale per i minorenni con provvedimento del 30/9/2015 disponeva il collocamento della minore presso la struttura Lazzaro, sita in M.

Il ricovero effettivo avveniva il 9/10/2015.

4. Con decreto ingiuntivo n. 12/2020 il Tribunale di Benevento disponeva il pagamento in favore della comunità Educativa Lazzaro e nei confronti del Comune di Torre del Greco per Euro 176.917,28, a seguito di fattura del 4/10/2019, emessa dalla comunità per la presa in carico dell'accoglienza presso la struttura di D.A. dal 9/10/2015 al 30/9/2019, in esecuzione del procedimento di collocamento fuori famiglia della minore, iniziato in data 14/2/2011, con provvedimento di affidamento del Comune T.

5. Proponeva opposizione il Comune eccependo il proprio difetto di titolarità passiva, in quanto era intervenuto nel frattempo il provvedimento di collocamento provvisorio presso i coniugi D. di P, *"interruttivo di quello assistenziale/educativo traente origine dal provvedimento del Comune di Torre del Greco del 2011 per il collocamento fuori famiglia"*.

6. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 84/2023, depositata il 12/1/2023, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.

In particolare, rilevava che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 328 dell'8/11/2000, il legislatore aveva inteso fissare un criterio di imputazione delle spese semplice ed univoco, rendendo ininfluenti, ai fini dell'imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza degli interessati e il motivo è trasferimenti.

Ciò che contava era, dunque, in caso di minori, il luogo in cui i genitori esercenti la potestà o il tutore avessero la residenza al momento *"in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, a nulla rilevando successivi cambiamenti di residenza dei genitori".*

La ratio della disposizione era quella di individuare un unico responsabile dell'intervento, dalla presa in carico del soggetto fino alla normalizzazione della situazione, attraverso un criterio oggettivo dato dal luogo di residenza in essere prima dell'intervento.

Nella specie, proprio il Comune di Torre del Greco aveva per primo disposto il ricovero della minore in data 24/2/2011.

Non vi era stata alcuna *"interruzione del procedimento di ricovero della minore presso le strutture comunitarie familiari".*

Il provvedimento del Tribunale dei minori faceva riferimento poi al *"collocamento provvisorio"* presso i coniugi D. di P, ma non si trattava di affidamento.

7. Proponeva appello il Comune deducendo, con un unico motivo, la erroneità della sentenza per non aver tenuto conto della serie di provvedimenti giudiziari che avevano determinato il trasferimento dell'obbligazione ad altro comune.

Dopo la prima collocazione della minore presso la comunità educativa "La (Omissis)", il Tribunale per i minorenni aveva assegnato la minore *"in adozione ad una famiglia residente in P"*. A tale data né i genitori naturali né il tutore erano residenti in T.

Il provvedimento di *"adozione"* avrebbe determinato l'inizio di un *"nuovo progetto educativo"*.

8. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 3420/2023, depositata 17/7/2023, rigettava l'appello proposto dal Comune di Torre del Greco.

La Corte territoriale chiariva che l'appello si fondava sul presupposto del tutto erroneo, ossia *"l'essere intervenuta una interruzione del progetto educativo a causa dell'affido in adozione della minore ad una famiglia residente in P".*

Al contrario, non era intervenuto un affidamento in adozione, ma *"un mero collocamento provvisorio che non si è mai concretizzato in un provvedimento definitivo e, quindi, non ha interrotto l'iter procedurale relativo al collocamento della minore fuori famiglia, che ha avuto inizio il 24/2/2011 non si è mai perfezionato definitivamente"*.

9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il comune, depositando anche memoria scritta.

10. Ha resistito con controdeduzioni la comunità Educativa Lazzaro di D.M.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il **primo motivo** di impugnazione il ricorrente deduce la *"violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000 in relazione all'art. 60, primo comma, n. 3, c.p.c.".*

Per il ricorrente, in realtà, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, si sono succeduti due provvedimenti giudiziari sulla minore, che hanno determinato il trasferimento dell'obbligazione, in quanto incidenti sia sul mutamento del soggetto esercente la patria potestà, sia sul progetto educativo.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 82 del 8/4/2013, e con il decreto del 10/6/2015, ha collocato la minore presso i coniugi D.-V. residenti in P.

Si è disposto quindi il collocamento provvisorio della minore D.A. presso la copia D.-V..

All'epoca di tale provvedimento era già cambiato il soggetto esercente la patria potestà (il tutore nella persona dell'Avv. Maria Ferraro) ed era iniziato un *"nuovo progetto educativo con il collocamento, sebbene provvisorio, della minore presso una famiglia".*

Infatti, tale provvedimento era stato comunicato al tutore ed alla comunità La Cometa di T.

Nel provvedimento di affidamento della minore si prevedeva che la stessa fosse trasferita nella comunità "dimensione familiare Lazzaro sita in M".

Il provvedimento di collocamento, come pure il provvedimento di nomina del tutore, avrebbero avuto la natura di *"trasferire l'obbligazione"*, avendo modificato non solo il soggetto esercente la patria potestà, ma anche la prestazione assistenziale, con l'inizio del nuovo progetto educativo, con la conseguenza che l'obbligazione posta a carico del Comune di Torre del Greco si sarebbe trasferita al Comune di residenza dei genitori adottivi o, tutt'al più, del tutore all'epoca del provvedimento di collocamento e poi di assegnazione alla struttura.

Del resto, l'individuazione della nuova struttura, successivamente alla revoca del collocamento presso la famiglia, era avvenuta da parte del servizio sociale del Comune di P.

2. Con il **secondo motivo** di impugnazione si deduce *"circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 60, primo comma, n. 5, c.p.c."*.

Il ricorrente evidenzia che la Corte d'Appello si sarebbe limitata a prendere in considerazione solo il provvedimento di collocamento presso la famiglia, mentre nell'atto d'appello si era precisato non solo il cambio della potestà genitoriale (passata dalla famiglia di origine della minore ad un tutore legale), ma anche il cambio di struttura di ricovero successivamente alla revoca del collocamento presso la famiglia.

La Corte territoriale non avrebbe in alcun modo preso in considerazione, dunque, né il cambio di potestà genitoriale in capo al tutore, né il collocamento della minore, dopo la revoca dell'affido alla famiglia, ad altra struttura di accoglienza.

Si era dato inizio, *"dopo quello adottivo, ad un nuovo progetto educativo"*.

3. I due motivi, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono inammissibili.

3.1. Infatti, in tema di ricorso di cassazione, il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma

1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv. dalla L. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché *"a fortiori"* se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. *"doppia conforme"*, stante la preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. (Cass., sez. 1, 3/11/2020, n 24395).

Si è anche rilevato che ricorre l'ipotesi di *"doppia conforme"*, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass., sez. 6-2, 9/6/2022, n. 7724).

4. Nella specie, sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno ritenuto sussistere la legittimazione passiva del Comune di Torre del Greco, in quanto l'individuazione dell'ente locale competente ai pagamenti, in caso di ricovero di persone disabili o di minori presso idonee strutture, deve essere effettuata tenendo conto della residenza effettiva dei genitori esercenti la patria potestà al momento del primo ricovero.

5. L'art. 6 della legge 8/11/2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), prevede, al comma 4, che *"per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica".*

Nella specie, poiché i genitori della minore D.A., prima del ricovero presso la struttura residenziale di T, "La (Omissis)", erano residenti a T, era proprio questo il Comune obbligato ai pagamenti.

Si è ritenuto, infatti, che in caso di ricovero stabile del disabile presso strutture residenziali, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L. n. 328 del 2000, al pagamento delle spese è tenuto il Comune della residenza effettiva del soggetto prima del ricovero e non quello della residenza anagrafica, in quanto, essendo più prossimo ai bisogni della persona, se previamente informato dell'intenzione di ricovero, è in condizione di valutare meglio le modalità della presa in carico da parte della struttura (Cass., sez. L, 10/8/2022, n. 24631).

Si è chiarito dunque che, in tema di interventi sociali, assistenziali e sociosanitari volti a garantire un aiuto concreto alle persone ed alle famiglie in difficoltà, spetta al comune territorialmente competente, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni normativamente attribuitegli in materia dall'art. 6, commi 2 e 3, della L. n. 328 del 2000, la definizione dei parametri per la valutazione delle condizioni di povertà, di limitato reddito e di incapacità

totale o parziale per inabilità fisica e psichica, e delle relative condizioni per usufruire delle prestazioni. L'ente, inoltre, può assumere obblighi diversi, anche di impegno economico meramente temporaneo, rispetto a quello per cui lo stesso è già tenuto, ove previamente informato, laddove si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali del soggetto avente diritto alla corrispondente prestazione. In tal caso, però, atteso il limite della disponibilità delle risorse comunali in base ai piani nazionali, regionali e di zona degli interventi e dei servizi sociali, quell'impegno più circoscritto delimita in concreto l'entità dell'obbligazione assunta dal comune medesimo nei riguardi di chi esegue la prestazione assistenziale dopo averne accettato la corrispondente richiesta del primo (Cass., sez. 1, 22/2/2022, n. 5869).

6. Sia il giudice di prime cure, che quello d'appello, hanno ricostruito in modo adeguato i fatti di causa, rammentando che il primo ricovero della D. è avvenuto su provvedimento del sindaco del Comune di Torre del Greco del 24/2/2011, poi confermato dal Tribunale dei minorenni l'11/7/2011.

Entrambi i giudici hanno ritenuto che il progetto educativo non era mai stato cambiato nel corso degli anni.

In tal senso, è stato valutato il provvedimento del Tribunale dei minorenni n. 82 del 8/4/2013, confermato il 10/6/2015, con collocamento provvisorio della minore presso i coniugi D.-V., residenti in C.

È stato anche valutato il successivo provvedimento del Tribunale per i minori di Napoli del 30/9/2015 con il quale la minore è stata collocata presso la struttura Lazzaro di M.

Entrambi i giudici di merito hanno escluso la sussistenza di un procedimento per l'adozione.

Il Tribunale di Benevento ha affermato, sul punto, che *"circa poi la supposta ed eccepita interruzione del procedimento di ricovero della minore presso le strutture comunitarie familiari, in quanto si sarebbe verificata l'adozione della giovane D.A. presso i coniugi D. di P, vi è da dire che il provvedimento del Tribunale dei Minori parla di "collocamento provvisorio". Orbene, come noto, il "collocamento provvisorio" è cosa ben diversa "dall'affido"... Dunque si tratta dello stesso e medesimo procedimento, non vi è alcuna differenza sostanziale tra l'affidare temporaneamente il minore presso la comunità educativa o una famiglia affidataria"*.

Del medesimo tenore è la motivazione della Corte d'Appello, per la quale *"contrariamente a quanto asserito dall'appellante, invece, presso il nucleo D.-V. è intervenuto non un affidamento in adozione ma un mero collocamento provvisorio che non si è mai concretizzato in provvedimento definitivo e, quindi, non ha interrotto l'iter procedurale relativo al collocamento della minore fuori famiglia, che ha avuto inizio il 24/2/2011 e non si è mai perfezionato definitivamente".*

7. Pertanto, il ricorrente tenta di conseguire una nuova rivalutazione degli elementi di fatto, già compiutamente effettuata da parte dei due giudici di merito, non consentita in questa sede, a seguito di una doppia decisione conforme di merito.

Peraltro, il collocamento presso diversa struttura costituisce fatto privo di decisività posto che il plurale adoperato dalla norma *("presso strutture residenziali")* sta a significare che ciò che rileva è la necessità del ricovero stabile presso struttura in generale, e non una determinata struttura, tale che il mutamento di struttura determini un nuovo ricovero.

8. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

–dichiara inammissibile ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2025.